

Ora, perchè si vuole con tanta sollecitudine, con tanto amore preservare l'emendamento elettivo nella nomina dei graduati, se coloro cui spetta questo diritto punto non se ne curano, anzi ne mostrano il più alto disprezzo?

In questo caso noi dobbiamo soltanto cercare il mezzo che le milizie, nonostante il malvolere dei più, possano essere provvedute di buoni ufficiali, che sappiano ordinarle, comandarle e mantenere la disciplina.

Dirò infine che, approvando quanto si propone in questo articolo, non si sconvolge per nulla il principio elettivo stabilito nella legge, perchè nei casi ordinari si mantiene in tutta la sua estensione, e solamente si provvede ad un caso eccezionale, ad un caso che, per amore del nostro paese, si dovrebbe desiderare che non si avesse mai a verificare.

PRESIDENTE. Ora che ha intese le spiegazioni date dall'onorevole relatore, il deputato Crotti insiste nella sua proposta?

CROTTI. D'après les observations qui viennent d'être faites relativement à plusieurs communes qui pourraient être appelées à se réunir pour élire les officiers destinés à commander les compagnies, je crois qu'en effet il pourrait s'élever des difficultés pour mettre d'accord les votes de ces deux ou trois Conseils communaux. Ainsi je retire mon amendement.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino ritira il suo emendamento?

COTTA-RAMUSINO. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore sono così gravi, che m'inducono a ritirare il proposto emendamento; però, importandomi che nella nomina degli ufficiali non sia totalmente escluso il principio elettivo, credo di dovere sostituire quest'altra proposta, cioè che la scelta sia fatta dal presidente del Consiglio provinciale, dal sindaco del capoluogo di mandamento e dall'intendente.

Voci. No! no! (Mormorio)

GUGLIANETTI, relatore. Mi rinerisce di dovere combattere questo nuovo emendamento che, a dirla schiettamente, mi pare peggiore del primo.

Secondo la legge comunale, i Consigli provinciali non hanno esistenza legale che durante il tempo della loro convocazione; il decreto reale che li convoca stabilisce la durata della loro vita; compiuto quel termine, cessano le loro attribuzioni, e sono come non esistenti finchè un nuovo decreto li richiami alle loro occupazioni. Io non so dunque come si voglia al presidente di questo Consiglio attribuire un tale diritto.

D'altronde il Consiglio provinciale è un corpo deliberante e non un corpo che eserciti giurisdizione od amministrazioni; e sarebbe sconvolgere interamente le basi della legge comunale l'accettare l'emendamento dell'onorevole Cotta. La Commissione pertanto lo respinge e prega la Camera a fare altrettanto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Io voto per l'emendamento dell'onorevole Cotta-Ramusino, nè mi trattiene l'obbiezione opposta dall'onorevole relatore. Egli è vero che il Consiglio pro-

vinciale non può deliberare che nel tempo in cui durano le sue sessioni fissate per decreto reale, ma ciò nulla toglie all'autorità morale del suo presidente, che viene eletto annualmente nel principio di ciascuna sessione ordinaria. Al chiudersi della sessione non cessa la qualità del presidente, nè quella degli altri ufficiali nominati dal Consiglio contemporaneamente. Infatti, quando per una eventualità qualsiasi il Consiglio è riconvocato, tutti gli ufficiali ripigliano le loro funzioni, nè si fa luogo alla nomina di ufficiali nuovi salvo che nella successiva sessione ordinaria.

Il presidente del Consiglio provinciale tiene questa cospicua sua carica dal voto a doppio grado degli elettori amministrativi dell'intera provincia, e deve conseguentemente presumersi meritevole di tutta quella fiducia che è necessaria per porlo in grado di esercitare convenientemente la delicata missione di cui si tratta; la quale male si addice ad un semplice impiegato del Governo, come è l'intendente.

GUGLIANETTI, relatore. Io non ho mai inteso dire che cessi il Consiglio provinciale dal momento che è chiusa la tornata, ma ho affermato, e ripeto, che, chiuse le tornate, se esso ha da esercitare le sue funzioni, è necessario un nuovo decreto che lo chiami di nuovo a deliberare.

Ora il presidente del Consiglio provinciale non è altro che una persona eletta per dirigere le sue deliberazioni, e se il Consiglio non è convocato (nel qual tempo soltanto ha vera esistenza legale), io non so intendere come si vogliano affidare attribuzioni, tutt'altro che deliberanti, al presidente del medesimo.

Mi pare poi alquanto anormale, per non dire strano, che si preferisca il presidente del Consiglio provinciale all'intendente. L'intendente, come ho già osservato, ha dalla legge parecchie attribuzioni intorno alla guardia nazionale; egli ne è il capo naturale dopo il ministro, specialmente per la parte amministrativa. L'intendente, come funzionario del Governo è in relazione con tutte le amministrazioni dei comuni, ed ha mezzi più facili per assumere le informazioni sulla qualità delle persone che possono essere chiamate al posto di ufficiale. L'intendente insomma è quell'intermediario tra il Governo e le amministrazioni comunali, che più savamente e più sollecitamente può compiere questo incarico. Invece il presidente del Consiglio provinciale può essere un'ottima persona, può essere anche, se si vuole, un uomo eminente in qualche ramo delle scienze od arti, ma come potrà tutto ad un tratto conoscere la condizione dei singoli comuni della provincia, e sapere quali siano le persone nei diversi comuni più capaci per coprire questi uffizi? Come potrà egli procurarsi queste informazioni che gli sarebbero necessarie, e che l'intendente trova assai facilmente nella corrispondenza da lui tenuta per ragione del proprio uffizio?

Veramente mi pare che anche quando non valessero le difficoltà che ho già esposte, le quali derivano dalla istituzione stessa del Consiglio provinciale e dalle attribuzioni che la legge dà al presidente del medesimo, e